



COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

Originale

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 13 DEL 15/02/2017

Piano di recupero relativo all'area normativa 00RU09 - Conclusione procedura di verifica di assoggettamento alla fase di VAS (Valutazione ambientale strategica)

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di febbraio nel suo ufficio il Responsabile del Servizio ha assunto la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- il Comune di Albiano d'Ivrea è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n.87-33108 del 28.11.1989, al quale sono state apportate la Variante n.1 con D.G.R. n.44-29242 del 29.10.1993, la Variante n.2 con D.G.R. n.5-3175 del 11.06.2001, la Variante n.3 con D.G.R. 12-9723 del 26.06.2003;
- con successivi atti del Consiglio Comunale sono state approvate due varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R.56/77 e s.m.i.;
- le Norme di attuazione del vigente PRGC prescrivono, per l'area normativa 00RU09, all'art.6.04 l'approvazione di un Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente, d'iniziativa pubblica o privata;
- in data 29.07.2014 (prot.3068) veniva inoltrata a questo Ente, dai Sig.ri Oderio Michele Battista e Oderio Franco, istanza per l'approvazione di Piano di recupero per gli immobili di proprietà ricadenti nell'area normativa 00RU09, insistente nel centro storico e situati in Via Roma angolo Piazza Olivetti;
- il suddetto Piano di recupero, formato ai sensi dell'art.41 bis della L.R. n.56/77 e s.m.i., e comprensivo del documento tecnico per la fase di verifica a VAS, è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n.38 del 30.5.2016;

Considerato che:

- il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. dispone che siano sottoposti a verifica preventiva di assoggettabilità i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art.6 comma 3 – art.12);
- l'art.3 bis della L.R. n.56/77 come modificata dalla LL.RR.n.1/2007, n.3/2013 e n.17/2013, disciplina l'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica e l'art.40 comma 7 dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS i piani particolareggiati attuativi del di PRG, che non siano già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n.40/1998;
- il PRGC vigente non è stato sottoposto a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale, facendo così emergere la necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS il presente Piano di recupero;
- la D.G.R. n.12-8931 del 09.06.2008 e la D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016 normano le procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed in particolare l'allegato 1 scheda I.2 illustra il "Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art.32 – fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale";
- con deliberazione della G.C. n.38 del 30.05.2016 si adottava, ai sensi dell'art.40 della L.R. n.56/77 e s.m.i., il Piano di recupero comprensivo del documento tecnico per la fase di verifica a VAS, presentato dai Sig.ri Oderio Michele Battista e Oderio Franco, per gli immobili di proprietà ricadenti nell'area normativa 00RU09 inserita nel centro storico, in Via Roma angolo Piazza Olivetti, a firma dell'arch. Marco Franciscano, e composto dai seguenti documenti:

1. Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
2. Relazione illustrativa RI, datata marzo 2016;
3. Norme Tecniche NT, datate marzo 2016;
4. Tavola grafica n.1, datata marzo 2016;
5. Tavola grafica n.2, datata marzo 2016;
6. Tavola grafica n.3, datata marzo 2016;
7. Tavola grafica n.4, datata marzo 2016;
8. Tavola grafica n.5, datata marzo 2016;

9. Tavola grafica n.6, datata febbraio 2016;

10. Tavola grafica n.7, datata febbraio 2016;

- con la medesima deliberazione si è deciso di avvalersi dell’Organo tecnico del Comune di Chiaverano, già istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 40/1998 dallo stesso Comune con deliberazione di G.C. n.29 del 10.04.2013, essendone questo Ente sprovvisto;
- il suddetto Piano di recupero e il documento di verifica a VAS sono stati pubblicati all’Albo Pretorio online dell’Ente per trenta giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque di prenderne visione ed entro i successivi trenta giorni di presentare eventuali osservazioni nel pubblico interesse ed ai fini della VAS;
- l’intera documentazione tecnica è stata trasmessa, con lettera datata 08.06.2016 prot.3242, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016, ai seguenti soggetti, con competenza ambientale:
 - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
 - A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Ovest – Sede di Torino;
 - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Torino;
 - Asl TO04 – Servizio Igiene Pubblica

Visti i contributi forniti dai seguenti Enti:

- ARPA Piemonte datato 14.06.2016 prot. n.50151,
- Soprintendenza belle arti e paesaggio di Torino, datato 30.06.2016 prot. n.10219,

che si allegano (individuandoli con la lettera “A”) per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto infine il rapporto istruttorio di verifica di assoggettabilità a VAS fornito dall’Organo Tecnico riunitosi in data 09.02.2017, che si è così espresso:

*“Parere DI NON ASSOGETTABILITA’ alla Valutazione Ambientale Strategica e di rispettare, oltre a quelle indicate dalla Soprintendenza e dall’ARPA, le seguenti prescrizioni:
che il manto di copertura sia realizzato in tegole curve di laterizio (coppi);
che l’area cortilizia non sia resa impermeabile.”*

Considerato che da tale parere si evince l’esclusione della necessità di assoggettare a VAS il presente Piano di recupero, ma sussiste l’esigenza che gli atti tecnici vengano idoneamente integrati per essere conformati alle prescrizioni impartite dall’ARPA Piemonte e della Soprintendenza belle arti e paesaggio di Torino; Rilevato che con il presente provvedimento si intendono integralmente confermati i contenuti del rapporto istruttorio di verifica di assoggettabilità a VAS fornito dall’Organo Tecnico, (allegato sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), riscontrata anche l’impossibilità per l’unico responsabile di procedimento, di discordarsi dalle risultanze istruttorie dell’organo stesso, senza una puntuale e specifica motivazione ambientale (come specificato nell’art.1.2 lettera b) della D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016), alla luce dell’inattuabilità, per la presente Amministrazione, di conferite a due distinte figure, per mancanza di due articolazione diverse all’interno dell’ente, la responsabilità di procedimento di VAS e quello in materia urbanistica; Richiamata la deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2011 di approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili dei servizi;

Visti:

- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la L. n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- la L.R. n.40 del 14.12.1998 e s.m.i.
- la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001;
- il D.Lgs. n.156 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.4 del 16.01.2008;
- la L.R. n.56 del 05.12.1977 e s.m.i.;
- la DGR n.12-8931 del 09.06.2008;
- la DGR n.25-2977 del 29.02.2016;
- il vigente P.R.G.C.;

DETERMINA

- in qualità di autorità competente per la VAS, di ritenere, per le motivazioni espresse nel rapporto istruttorio dell'Organo tecnico datato 09.02.2017 e specificate in premessa, che il presente **Piano di recupero non debba essere assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (VAS)**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3bis e art.40 della L.R. n.56/1977 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.152/2006;
- di dare atto che gli atti tecnici, costituenti il Piano di recupero spesso, debbano essere idoneamente integrati per potere conformarsi alle prescrizioni risultanti dai pareri espressi dalle Strutture tecniche con competenza ambientale e dall'Organo tecnico consultati;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.12 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato alla ditta proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giovanna UBERTINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per l'esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

Settore	Soggett o	C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residu o	Già Utilizza to	Importo €
---------	--------------	-------	------	--------------	---------	------	------	------	-------------------------	-----------------------	--------------

Albiano d'Ivrea, 15/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Elena ACTIS DATO CASALE)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Albiano d'Ivrea, 10-mar-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe DABRAIO)
